

Parere su revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 – ricognizione partecipazioni possedute.

Il sottoscritto revisore

Preso atto

Che l'Ente nella proposta di deliberazione consigliare di cui all'oggetto non evidenzia alcun mutamento della modalità di gestione dei servizi.

Rilevato

- Che tra i pareri obbligatori previsti ex art. 239 co.1 lett.b) Tuel ai fini della ricognizione straordinaria delle partecipate, il parere obbligatorio dell'organo di revisione potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni"
- Che il parere del Revisore sull'oggetto della proposta della delibera attribuita come competenza del consiglio comunale deve essere rilasciato solo se si è in presenza di atto deliberativo modificativo della gestione dei servizi;

Attesta

Che dall'esame della proposta di delibera si rileva che l'Ente intende mantenere le partecipazioni in essere;

che pertanto, non sussistono fattispecie che richiedono il rilascio del parere del revisore ex art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Udine, 12 dicembre 2018


Il Revisore del Conto
(dott. Franco Gremese)